

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021

522/2021/R/EEL

**VERIFICA DEGLI EMENDAMENTI AGLI SCHEMI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A E DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A PER IL
COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA E IL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018" alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: Regolamento CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante "Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A e della società Gestore dei

Mercati Energetici S.p.A per l'avvio del *coupling* unico infragiornaliero (di seguito deliberazione 292/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel recante: “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2021, 371/2021/R/eel recante: “Mercato elettrico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali per l'avvio del *coupling* unico sulle frontiere Italia-Austria, Italia-Francia, Italia-Grecia, Italia-Slovenia e dell'allocazione esplicita sulla frontiera Italia-Svizzera” (di seguito: deliberazione 371/2021/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “Designation of NEMO for Italian bidding zones” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) dell'11 ottobre 2021, prot. Autorità 37579 dell'11 ottobre 2021 (di seguito comunicazione dell'11 ottobre 2021);
- la comunicazione di GME, d'intesa con Terna, del 12 ottobre 2021, prot. Autorità 37609 (di seguito prima comunicazione del 12 ottobre 2021);
- la comunicazione di GME del 12 ottobre 2021, prot. Autorità 37610 del 12 ottobre 2021 (di seguito seconda comunicazione del 12 ottobre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha posto il raggiungimento di un mercato elettrico più integrato tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l'articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i NEMO espletino le funzioni di Market Coupling Operator (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l'altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- l'articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca

- come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- con deliberazione 467/2017/R/eel, l’Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
 - il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
 - l’articolo 10 del Regolamento CACM prevede, inoltre, che i TSO e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
 - il quadro contrattuale che disciplina la cooperazione tra NEMO e TSO, tra soli NEMO e tra soli TSO si compone, tra l’altro, dei seguenti accordi e contratti:
 - Day Ahead Operations Agreement (di seguito DAOA), efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico del giorno prima;
 - All NEMO Day-Ahead Operational Agreement (di seguito ANDOA), efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico del giorno prima;
 - TSO Cooperation Agreement for Single Day-Ahead Coupling (di seguito TCDA), efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico del giorno prima;
 - Intra Day Operations Agreement (di seguito IDOA), efficace dal 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
 - All NEMO Intra Day Operational Agreement (di seguito ANIDOA), efficace dal 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
 - TSO Cooperation Agreement For Single Intraday Coupling (di seguito TCID), efficace dal 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l’operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
 - All NEMO Cooperation Agreement (di seguito ANCA), efficace dal 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per le attività di natura non operativa inerenti all’implementazione del CACM, tra cui lo sviluppo dei termini e condizioni e metodologie;
 - con deliberazione 292/2018/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato i contratti IDOA, ANIDOA e TCID;
 - con deliberazione 69/2019/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato i contratti DAOA e TCDA;
 - con deliberazione 133/2019/R/eel, l’Autorità ha positivamente verificato l’accordo ANCA e il contratto ANDOA.

CONSIDERATO CHE:

- con la prima comunicazione 12 ottobre 2021, GME d'intesa con Terna ha trasmesso all'Autorità gli schemi di emendamento dei contratti DAOA e IDOA;
- con la seconda comunicazione 12 ottobre 2021, GME ha trasmesso all'Autorità gli schemi di emendamento dei contratti ANDOA, ANIDOA e ANCA;
- le principali modifiche dei contratti DAOA e IDOA consistono:
 - nell'adozione di nuovi principi di governance per i progetti Single Day Ahead Coupling (SDAC) e Single Intra Day Coupling (SIDC), in osservanza dei quali è creato un unico organo di vertice, comune ai due progetti, denominato Market Coupling Steering Committee (MCSC), al fine di consentire l'esercizio congiunto da parte dei NEMO e dei TSO della funzione di governance di entrambi i progetti;
 - nell'adozione di una procedura decisionale per il MCSC basata su due distinti sottogruppi di votanti (il sottogruppo di tutti i NEMO ed il sottogruppo di tutti i TSO) e su due fasi di voto (pre-allineamento e verifica di concordanza). Nella prima fase (pre-allineamento) i NEMO ed i TSO votano ciascuno all'interno del proprio sottogruppo, secondo le regole di voto in questo vigenti. Nella seconda fase (verifica di concordanza) i NEMO e i TSO verificano gli esiti delle votazioni intercorse nella fase di pre-allineamento e, in caso di concordanza degli esiti, adottano la decisione;
 - nell'eliminazione delle previsioni relative alla fase di implementazione transitoria, in cui il coupling unico del giorno prima era composto da due progetti di coupling paralleli, il Multi Regional Coupling-MRC e il Four Markets Market Coupling-4MMC, a seguito della loro fusione avvenuta in data 17 giugno 2021;
 - nell'inserimento di ulteriori condizioni relative alla possibilità di adesione ai contratti DAOA e IDOA da parte di NEMO e TSO di Paesi non soggetti all'ambito di applicazione del Regolamento CACM. In particolare, l'adesione è prevista per i soli NEMO e TSO di Paesi appartenenti all'Area Economica Europea e all'Energy Community o di Paesi che hanno lasciato l'Unione Europea o l'Area Economica Europea, a condizione che sussista un accordo intergovernativo che abiliti tali NEMO e TSO a partecipare ai progetti SDAC e SIDC. Per tutti gli altri NEMO e TSO, è prevista esclusivamente la possibilità di partecipare a tali progetti in qualità di osservatori;
- le principali modifiche dei contratti ANDOA e ANIDOA consistono nel recepimento dei nuovi principi di governance congiunta dei progetti SDAC e SIDC previsti nei contratti DAOA e IDOA;
- le principali modifiche del contratto ANCA consistono nel rafforzamento del ruolo dell'organo di coordinamento dei NEMO, All NEMO Committee, a seguito del recepimento dei nuovi principi di governance congiunta dei progetti SDAC e SIDC previsti nei contratti DAOA e IDOA ed in particolare:
 - nel conferimento ad All NEMO Committee del ruolo di “punto di contatto” all'interno del MCSC in relazione alla seconda fase della procedura decisionale (verifica di concordanza). Ad All NEMO Committee è assegnato il compito di riportare l'esito della votazione dei NEMO nella fase di pre-allineamento;

- nell’assegnazione al NEMO Steering Committee del progetto SDAC del compito di esprimere la posizione dei NEMO sulle questioni relative al contratto DAOA;
- nell’assegnazione al NEMO Steering Committee del progetto SIDC del compito di esprimere la posizione dei NEMO sulle questioni relative al contratto IDOA;
- nell’assegnazione ad All NEMO Committee del compito di esprimere la posizione dei NEMO sulle questioni relative ai contratti DAOA e IDOA, nel caso i rispettivi NEMO Steering Committee non esprimano una posizione unanime o nel caso in cui tali questioni siano ricomprese nell’oggetto dell’ANCA.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 11 ottobre 2021, TERNA ha trasmesso all’Autorità gli schemi di emendamento dei contratti TCDA e TCID;
- le principali modifiche dei contratti TCDA e TCID consistono nel recepimento dei nuovi principi di governance congiunta dei progetti SDAC e SIDC previsti nei contratti DAOA e IDOA e in particolare nell’assegnazione della funzione di vertice della governance dei TSO al TSO MCSC, a cui è affidato il compito di prendere le decisioni sulle questioni inerenti allo SDAC e al SIDC.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli emendamenti ai contratti DAOA, IDOA, ANDOA, ANIDOA, ANCA, TCDA e TCID entreranno in vigore il 14 gennaio 2022.

RITENUTO CHE:

- le modifiche apportate ai contratti DAOA, IDOA, ANDOA, ANIDOA, ANCA, TCDA e TCID, inerenti all’introduzione dei nuovi principi di governance congiunta dei NEMO e dei TSO consentano di valorizzare le sinergie tra i progetti SDAC e SIDC e, quindi, di migliorare l’efficienza del processo decisionale del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* unico infragiornaliero a beneficio di tutti gli operatori del mercato elettrico;
- le modifiche apportate ai contratti DAOA e IDOA inerenti alle condizioni di adesione contribuiscano a definire i presupposti legali per la partecipazione ai progetti SDAC e SIDC e favoriscano l’estensione geografica del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* unico infragiornaliero

DELIBERA

1. di verificare positivamente l’emendamento al contratto *Day Ahead Operations Agreement* trasmesso dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A all’Autorità con la prima comunicazione 12 ottobre 2021;

2. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *Intra Day Operations Agreement* trasmesso dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A all'Autorità con la prima comunicazione 12 ottobre 2021;
3. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *All NEMO Day-Ahead Operational Agreement*, trasmesso dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A all'Autorità con la seconda comunicazione 12 ottobre 2021;
4. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *All NEMO Intra Day Operational Agreement*, trasmesso dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A all'Autorità con la seconda comunicazione 12 ottobre 2021;
5. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *All NEMO Cooperation Agreement*, trasmesso dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A all'Autorità con la seconda comunicazione 12 ottobre 2021;
6. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *TSO Cooperation Agreement for Single Day-Ahead Coupling*, trasmesso da Terna S.p.A all'Autorità con la comunicazione 11 ottobre 2021;
7. di verificare positivamente l'emendamento al contratto *TSO Cooperation Agreement For Single Intraday Coupling*, trasmesso da Terna S.p.A all'Autorità con la comunicazione 11 ottobre 2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Terna S.p.A.;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini